

# QUESTIONE GIUSTIZIA *md* MAGISTRATURA DEMOCRATICA



Ricerca articoli


Newsletter

Email

Iscrivimi



Rivista trimestrale



Fascicolo  
2/2017

Le nuove  
disuguaglianze  
Beni comuni

Dedicato a  
Stefano  
Rodotà

Leggi e istituzioni



Leggi e istituzioni

Funzioni del  
pubblico  
ministero

Leggi e istituzioni

## Noterelle forse inattuali, ma di certo un po' polemiche, su Costituzione e processo civile

di Bruno Capponi

*Ordinario di diritto processuale civile della Luiss Guido Carli*

Quale che sia il rito, o non-rito, che siano chiamati ad applicare, i giudici civili non potranno farlo nelle condizioni date, con l'ennesima riforma a costo zero. Se qualcosa

## deve cambiare, l'ultima in ordine di importanza è proprio il rito

 Mi piace 68  Condividi

Tweet



In occasione della presentazione dell'ultimo decreto-legge sulla giustizia civile – 31 agosto 2016, n. 168, attualmente in fase di conversione – s'è assistito a un curioso fenomeno (sebbene oramai assuefatti all'idea che la giustizia civile venga periodicamente colpita dalla sciabola della decretazione d'urgenza).

Il testo entrato in Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Giustizia, immediatamente diffuso da riviste elettroniche, mailing-list e siti specialistici, prevedeva un dirompente intervento sul processo civile, nei termini preannunziati dal d.d.l. delega all'esame (un po' in sordina) della Camera (n. 2953-A): dinanzi al giudice monocratico si sarebbe applicato il solo rito sommario, ribattezzato "semplificato", mentre il rito ordinario sarebbe rimasto di esclusiva competenza del giudice collegiale. La misura, riferita al d.d.l. 2953-A, è già stata commentata su *questa Rivista*. [1]

Nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri di fine agosto la novità risulta stralciata. Ma sembra essersi trattato soltanto di una scelta tattica, dettata da chissà quali calcoli contingenti: la ferma

## delegabili in udienza al vice procuratore onorario in base alla nuova disciplina

di Paola Bellone\* e  
Enrica Marinelli\*\*

Le autrici interpretano l'art. 17 del d.lgs n. 116/2017 (che completa l'attuazione della legge delega 57/2016, di riforma della magistratura onoraria). L'articolo disciplina «le attività delegabili ai vice procuratori onorari». La formulazione, in particolare, del comma 4, in base a un'interpretazione letterale, solleva dubbi circa l'introduzione di nuovi limiti – rispetto alla disciplina precedente – alla delegabilità, in udienza, delle determinazioni *ex art. 444 cpp*. I dubbi sono superati attraverso una lettura logica, sistematica e conforme a Costituzione e la dimostrazione che l'interpretazione letterale dell'intero articolo renderebbe inapplicabili diverse disposizioni della norma

3 novembre 2017

volontà ministeriale è quella di realizzare, profittando di un qualsiasi veicolo in futuro disponibile, la programmata sostituzione del rito “semplificato” a quello ordinario. Nonostante i giudici civili dimostrino cogli eloquenti fatti di amare ben poco il sommario: appena possibile, lo convertono in ordinario (art. 702-ter, comma 3), mentre la strada inversa (art. 183-bis) è davvero poco battuta: un sentiero scosceso che porta in luoghi non cognitivi.

Non amore per il sommario – quindi – ma insofferenza per il rito ordinario, per la sua invariabile farraginosità, per l’inutile ripetitività, per le tre memorie del comma 6 dell’art. 183 (che peraltro in molti uffici hanno un termine di partenza mobile, che schizza sempre più lontano), insomma per l’intollerabile accumulo di carte la cui unica finalità sembra quella di produrre altra carta.[2] In tempi in cui non si discute più se il processo debba essere scritto, ma piuttosto della dimensione e leggibilità degli scritti prodotti in ogni processo[3], il fatto che invariabilmente le parti debbano scambiarsi (almeno) gli atti introduttivi, le tre memorie della trattazione e i due scritti conclusionali non può non sembrare un’esagerazione. E siccome l’attuale modello, per quanto storpio, è frutto di un travaglio che affonda le sue radici nel tempo, si dispera di poterlo cambiare *d’emblée*. Meglio bypassarlo confinandolo in un cimitero per elefanti (animali

magistratura  
magistratura  
onoraria  
pubblico  
ministero



[Leggi e istituzioni](#)

## **Stepchild adoption. Prove di resistenza**

di Stefano Celentano

A più di un anno dalla pronuncia della suprema Corte n. 12962 del 24 maggio 2016, l’istituto della *stepchild adoption*, come applicabile anche all’interno delle famiglie omosessuali, continua ad essere oggetto di studio ed elaborazione giurisprudenziale da parte delle corti di merito. Tre recenti pronunce ne garantiscono la piena tenuta, seppur con differenti argomentazioni e spunti critici rispetto all’applicazione concreta della disciplina delle adozioni, a riprova che il ragionamento in diritto fatto proprio dalla suprema Corte si ispira a principi

notoriamente di brutto carattere), valorizzando nel contempo un rito scheletrico (o, meglio, un non-rito) che, nato per il cautelare, è transitato per il sommario divenendo infine il semplificato e, così, l'ordinario del monocratico civile.

È un risultato davvero paradossale, che non poteva essere neppure immaginato quando, nel 1990, si concepì un rito cautelare uniforme sul presupposto che esso fosse servente, e subordinato, rispetto a quello ordinario. Un rito preposto alla valutazione del *fumus*, non all'accertamento del diritto (per cui occorre i mitici "fasti" della cognizione piena, mentre la soluzione da evitare senz'altro era la "ingiustificata sommarizzazione" della giustizia civile[4]).

I critici dell'attuale disegno ministeriale hanno, tra l'altro, richiamato il canone costituzionale del processo «regolato dalla legge» (art. 111, comma 1, Cost.), cioè non lasciato all'imprevedibile e incontrollabile discrezionalità dell'ufficio, specie nella tutela normale[5]. Sul presupposto che un rito dettagliato, come appunto quello del Libro II, "legasse le mani" al giudice, imponendogli forme non eludibili soprattutto a salvaguardia del contraddittorio. Il sommario-semplificato non glielo lega abbastanza.

È forse, questo, un aspetto che merita di essere ripensato.

giuridici e sensibilità sociali coerenti con il "sistema filiazione" così come delineato dalla disciplina delle adozioni e dalla legge n. 219/2012. In attesa di un intervento del legislatore che acceda ad una lettura aperta della disciplina delle adozioni, rendendo definitivamente "neutra" ogni informazione circa l'orientamento sessuale degli adottanti, la giurisprudenza e la clausola di riserva di cui all'art. 20 della legge sulle unioni civili garantiscono l'armonizzazione del sistema, tutelando l'interesse del minore a che lo Stato conferisca forza e dignità pubblica ai suoi legami familiari con gli adulti di riferimento

9 ottobre 2017

diritto civile

stepchild

adoption

adozione

omogenitorialità



[Leggi e istituzioni](#)

**Processo in assenza ed**

Consideriamo ciò su cui si concentrano, non senza ragione, le maggiori perplessità contro l'attuale modello ordinario: l'assegnazione dei tre termini del comma 6 dell'art. 183, per quella che viene comunemente denominata «appendice di trattazione scritta», utile – va riconosciuto – in una sparuta minoranza di casi ma che, in verità, costituisce la regola fissa nella prassi applicativa del rito civile.

L'orientamento dominante, non soltanto in giurisprudenza, ritiene sufficiente una richiesta di parte perché il giudice *debba* assegnare quei termini: anche se, alla luce degli atti introduttivi e dell'andamento della prima udienza, stimi quell'appendice del tutto inutile.[6] Non potendo liberamente determinarne l'andamento, il giudice risulta spogliato dei suoi poteri di direzione del procedimento (con buona pace dell'art. 175 c.p.c. col suo ottativo riferimento al «più sollecito e leale svolgimento»), essendo una parte, magari in contrasto con l'altra, a stabilire discrezionalmente se la trattazione scritta debba farsi, oppure no.

Si tratta (si trattava) di una soluzione obbligata?

È vero che il comma 6 dell'art. 183 utilizza la formula: «se richiesto, il giudice concede» e non «può concedere» (come senz'altro sarebbe stato preferibile). Suscettibile però di essere interpretata nel senso che il

## **elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. L'art. 162 comma 4-bis cpp e le ragioni di una riforma**

di Lucia Vignale

La legge n. 103/2017 ha stabilito che l'elezione di domicilio presso un difensore nominato d'ufficio non ha effetto se non vi è l'assenso del domiciliatario. Una riforma doverosa, volta ad adeguare l'ordinamento nazionale ai principi costituzionali e convenzionali in materia di giusto processo, che deve essere interpretata ed applicata nel rigoroso rispetto di quei principi

27 settembre 2017

diritto  
processuale  
penale  
giusto processo



Leggi e istituzioni

## **Il nuovo 603.3 bis cpp: la rinnovazione**

giudice non potrebbe *d'ufficio* imporre la trattazione scritta, restando tuttavia libero di valutarne l'utilità a fronte di un'istanza di parte. Del resto, gli artt. 187 e 80-*bis* disp. att. stanno a dimostrare che la rimessione in decisione, e quindi la fissazione dell'udienza di conclusioni (sempre secondo prassi), è uno dei possibili esiti della prima udienza[7], prescindendo da richieste di parte.

Eppure, se in occasione di una qualsiasi prima udienza vi troverete a chiedere la fissazione dell'udienza di conclusioni, e la vostra controparte l'assegnazione dei termini, nella maggioranza degli uffici giudiziari – fatta forse eccezione per qualche sezione del Tribunale di Milano – vi troverete davanti un giudice che assegnerà i termini, perché “costretto” dall'istanza di parte (che magari vuole soltanto perder tempo e affastellare nelle tre memorie una serie di fantasiose digressioni che confliggono con l'effettiva trattazione della causa, e che saranno pedissequamente riproposte negli scritti conclusionali).

Abbiamo fatto un esempio; e molti altri si potrebbero fare, specie in relazione a quei concetti indeterminati – precisazione, modificazione, integrazione, specificazione, parcellizzazione etc. – piuttosto difficili da governare e che, ciononostante, costituiscono la trama portante della “trattazione d'appendice”.

## **obbligatoria dell'istruzione nell'appello in pejus. Brevi osservazioni (critiche)**

di Paola Perrone

La legge n.103 del 2017, portata alla ribalta della cronaca da recentissime vicende processuali, impone oggi al giudice d'appello la rinnovazione del dibattimento in caso di impugnazione del pm della sentenza assolutoria fondata sulla valutazione della prova orale. La scelta legislativa, preceduta da una vivace dialettica giurisprudenziale, solleva interrogativi critici, e soprattutto si pone in alternativa ad una profonda riforma del sistema delle impugnazioni

6 settembre 2017

diritto

processuale

penale

appello

prova

testimoniale

pubblico

ministero

legge 103/2017



[Leggi e istituzioni](#)

Ho voglia di riferire (per corroborare la parte polemica di questo scrittarello) un'esperienza professionale recente: viene citato in giudizio un quotidiano nazionale per aver diffamato un alto magistrato. Subito dopo la notifica della citazione, quel quotidiano acutizza la campagna diffamatoria, riportando col virgolettato, in vari successivi articoli, stralci della citazione che vengono "giornalisticamente" contestati (nel tentativo di celebrare il processo sul quotidiano, prima e invece che in tribunale). Alla fine, il giudice dirà che possibile oggetto del giudizio risarcitorio è il solo articolo attaccato con la citazione introduttiva, perché gli altri erano "fattispecie autonome" possibile oggetto, semmai, di separati giudizi. Domande nuove, in quanto tali inammissibili: e non sviluppi, comunque qualificabili, di quella originaria. Per il principio di concentrazione, a ogni successivo articolo diffamatorio doveva corrispondere una causa separata. E, per ogni causa della serie, l'immancabile appendice di trattazione scritta nella quale ci si interrogherà, tra le altre inevitabili cose, dei problematici rapporti tra una causa e l'altra – dalla prima all'ultima.

Tutto ciò ha una base razionale? È una base che si rinviene nelle norme processuali?

Sembra lecito pensare: tutta la fiducia che abbiamo ottimisticamente riposta

## Brevi note sulla legge di riforma della responsabilità sanitaria

di Vittoria Amirante

27 luglio 2017

responsabilità  
sanitaria

l. 24/2017



Leggi e istituzioni

## Note critiche sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria

di Giuliano Scarselli

10 luglio 2017

magistratura  
magistratura  
onoraria

nella “legge” (la legge processuale) quale garanzia del processo “giusto” *ex art. 111, comma 1, Cost.* rischia di rivelarsi mal riposta, ogni qualvolta quella stessa legge risulti suscettibile di interpretazioni irragionevoli, però compatibili con la sua lettera (*ex art. 12, comma 1, Preleggi*) perché aperta a interpretazioni plurime, o perché si introducono concetti indeterminati che la giurisprudenza fatica a inquadrare in modo univoco[8]. Tanto varrebbe, allora, ridurre il processo civile a quanto avviene nell’arbitrato rituale: dove non esistono preclusioni e non si ravvisano “inammissibilità”, purché sia salva la fondamentale garanzia del contraddittorio.

È un’affermazione provocatoria? Lo è certamente, ma ha forse il pregio di mettere in luce tutti i limiti di quelle “garanzie da legge processuale” che troppo spesso si risolvono nella negazione dei valori del processo “giusto”, tale soprattutto perché di durata non irragionevole. Ed è certamente irragionevole far soggiacere tutti i processi civili al rito concepito per cause particolarmente complesse, che necessitano di una trattazione scritta estremamente articolata.[9] Più ragionevole sarebbe far convivere il rito delle cause complesse (l’attuale ordinario) con quello delle cause semplici (l’attuale sommario); ma giacché non si accetta l’idea che sarà poi il giudice (e chi altri?) a operare quella delicata scelta, indirizzando ogni causa



verso il rito per ciascuna più congeniale, si continua a seguire la soluzione della “divisa eguale per tutti” cucita per tutti *ex lege*: finora quella stucchevole e infiocchettata dell’inutile trattazione d’appendice, ora quella “minimalista” – da pudenda in bella mostra, per non sortir di metafora – del sommario-semplificato.

Ma c’è anche dell’altro. Viene di prepotenza in rilievo un diverso problema, che ha radici storico-letterarie[10] e a un tempo organizzative: fintanto che il giudice civile avrà ruoli da oltre mille cause, è semplicemente inesigibile che egli possa accedere a interpretazioni della legge processuale effettivamente conformi ai canoni dell’art. 111 Cost. Se l’alternativa è tra «mangiare un processo» – “maturo”, come afferma l’art. 187, comma 1, per essere «introitato» quale «vorace ingestione del fascicolo»[11] – o «esserne mangiati»[12], è inevitabile che finiscano per entrare in ballo elementari esigenze di mera sopravvivenza. Quando il giudice civile affronta la prima udienza sapendo che almeno una parte – non necessariamente quella interessata alla più esaustiva trattazione – chiederà l’assegnazione dei termini *ex art. 183, comma 6*, la preoccupazione di non fare indigestione del fascicolo (o quantomeno un’ingestione incontrollata) prevarrà su qualsiasi elegante considerazione in diritto. E quello stesso giudice sarà invogliato a

non studiarsi gli atti introduttivi, sapendo che alla prima udienza seguirà, immancabile, quell'appendice di trattazione scritta che sembra la sola idonea a far "maturare" convenientemente il processo, sventando gli appetiti (e i rischi) di un consumo frettoloso e immediato. La stagionatura ha le sue regole, occorre non avere troppa fretta.

È in questo disastroso contesto che va inquadrata l'iniziativa ministeriale, che prima o poi troverà il veicolo – magari la Legge di Stabilità – idoneo a realizzare il disgraziato disegno che cancella, relegandolo nel cimitero degli elefanti, il rito su cui il legislatore s'è intestardito, con risultati indubbiamente alterni, dal 1990 in poi. Rammentiamo (forse ai più giovani) che, in quegli anni ormai lontani, l'obiettivo fu anche di allontanare un disegno riformatore altrettanto rozzo dell'attuale, eppure da molti perseguito con insistenza: quello di generalizzare l'applicazione del rito lavoro, che peraltro già in quegli anni manifestava accenni di cedimento. E il rito lavoro, va riconosciuto, con tutti i suoi limiti (soprattutto derivanti dall'applicazione rigorosa del principio di eventualità, che non può essere generalizzato) costituisce pur sempre un rito, a differenza di quanto può dirsi per il sommario-semplificato.

Forse l'idea ministeriale è nel senso che, quante meno regole processuali vi siano

da applicare, tanto più il giudice potrà realizzare l'aspirazione – che è di tutti – a un processo “giusto”, soprattutto perché celere; e le molte singolari applicazioni del rito ordinario, di cui sopra abbiamo dato saggi più o meno significativi (ma tanti altri potremmo offrirne), sembrerebbero coerenti con quell'idea: il problema è nella legge, o in chi è chiamato ad applicarla? In più, la proposta ministeriale ha un fascino invidiabile: è, ancora una volta, una riformetta a costo zero, altra carta su carta (davvero memorabile il trasloco del sommario dal Libro IV al Libro II, con annessa ridenominazione!), un qualcosa che si fa per poi poter dire – in tutta onestà – che si è fatto qualcosa, o almeno si è seriamente tentato. Poco importa se la prospettiva dell'art. 111, comma 1, Cost. ne riesca esattamente ribaltata.

Ma la Costituzione – mi avvio rapido alla chiusura – non prevede soltanto norme sulla giurisdizione: ce ne sono anche sull'ordinamento giurisdizionale. E se distogliessimo per un attimo l'attenzione dall'art. 111 Cost., che tanto fascino ha esercitato su noi tutti per la prelibatezza dei concetti evocati, ci avvedremmo facilmente che l'art. 110 onera il Ministro della Giustizia dell'organizzazione e del funzionamento dei relativi servizi. Forse il problema è soltanto lì, e nessuno si sforza di vederlo o, il che è lo stesso, ci si sforza invece di occultarlo: il continuo balletto sui “riti” – e siamo ormai al

capolinea, posto che il semplificato è un vero non-rito – è nulla più che una pudica quinta calata su quelle gravi carenze di strutture e mezzi, che sono la vera causa dell'ingolfamento della giustizia civile.

Ragion per cui sarebbe davvero auspicabile che tra le voci che l'amico Giuliano Scarselli invoca, **nel suo preoccupato appello contro l'abolizione del processo civile**, si levasse in primo luogo quella dei magistrati, i giudici civili da sempre senza voce: a dire che, quale che sia il rito, o non-rito, che siano chiamati ad applicare, non potranno farlo nelle condizioni date, con l'ennesima riforma a costo zero. Se qualcosa deve cambiare, l'ultima in ordine di importanza è proprio il rito: perché i prosciutti, quando son troppi e maturano tutti insieme, non possono che risultare, per chiunque, piuttosto indigesti.

---

[1] V. il nostro *Il giudizio ordinario di primo grado nel d.d.l. n. 2953-A della Camera dei Deputati*, dal 23 marzo 2016; e poi G. Scarselli, *Abolizione del processo civile?*, dal 18 luglio 2016.

[2] Cfr. l'ormai classico S. Zan, *Fascicoli e tribunali. Il processo civile in una prospettiva organizzativa*, Bologna, 2003.

[3] Cfr. G. Finocchiaro, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir.*

proc., 2013, p. 853 ss., e poi il nostro Sulla “ragionevole brevità” degli atti processuali civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 1075 ss.

[4] V., ad es., A. Proto Pisani, *Contro l’inutile sommarizzazione del processo civile*, in Foro it., 2007, V, c. 44 ss.

[5] V., per riferimenti e inquadramenti, B. Capponi e R. Tiscini, *Introduzione al diritto processuale civile*, Torino, 2014, p. 25 ss.

[6] V., anche per le citazioni, R. Muroi, *Commento all’art. 183 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, diretto da C. Consolo, I, Artt. 1 – 286, V<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, p. 2224 ss.

[7] R. Muroi, *op. cit.*, p. 2276 ss.

[8] Cfr. Cass., SS.UU., sent. 15 giugno 2015, n. 12310.

[9] Rinvio, per più ampio discorso, a *Salviamo la giustizia civile. Cosa dobbiamo dare, cosa possiamo chiedere ai nostri giudici*, Milano, 2015.

[10] B. Cavallone, *Il processo come prosciutto*, in *La borsa di Miss Flite*, Milano, 2016, p. 86 ss.

[11] B. Cavallone, *op. cit.*, p. 89.

[12] B. Cavallone, *op. cit.*, p. 90.

**20 ottobre 2016**

DL 168/2016 giustizia civile  
cassazione

Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, [iscriviti alla newsletter](#) per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.



Prassi e orientamenti

## La Cassazione si cimenta sulla firma digitale: solo CADES o anche PADES? Istruzioni per l'uso

di Gianmarco Marinai

Commento all'ordinanza n. 20672/2017 di rimessione alle Sezioni unite della questione concernente gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli "atti del processo in forma di documento informatico"

19 ottobre 2017

corte di cassazione  
processo civile telematico  
firma digitale



Giurisprudenza e documenti

## L'“evoluzione” dell'assegno di divorzio. Una recente decisione della suprema Corte, tra nomofilachia e creazione giudiziaria del diritto

di Vincenzo Amato

Brevi note a Cassazione civile, Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504

25 settembre 2017

diritto civile  
divorzio  
sentenza  
cassazione n. 11504/2017



Giurisprudenza e documenti

## Ancora in tema di continuazione e particolare tenuità del fatto

di Federico Piccichè

Nota a Cass. Pen., Sez. V, Sent. 31 maggio 2017 (dep. 19 luglio 2017), n. 35590, Pres. Palla, Rel. Gorjan

22 settembre 2017

diritto penale  
Cassazione  
particolare tenuità del fatto  
Sentenza  
Cassazione n. 35590/2017



Controcanto

## Dodici donne per il vertice della Cassazione

di Donatella Stasio

Dal 20 luglio al 30 settembre si può presentare domanda per la prima presidenza e le potenziali candidature femminili, interne ed esterne al Palazzaccio, sono almeno 12. Il Csm alla "prova di genere". Mai più un caso-Luccioli

18 luglio 2017

cassazione

controcanto



Giurisprudenza e documenti

## La rilevanza penale dei fumetti pedopornografici fatto

di Federico Piccichè

Nota a Cass. Pen., Sez. III, Sent. 13 gennaio 2017 (dep. 9 maggio 2017), n. 22265, Pres. Fiale, Rel. Rosi

13 luglio 2017

cassazione

pedopornografia

minorenni



Giurisprudenza e documenti

## Continuazione e particolare tenuità del

di Federico Piccichè

Nota a Cass. Pen., Sez. II, Sent. 29 marzo 2017 (dep. 26 aprile 2017), n. 19932, Pres. De Crescenzo, Rel. Pellegrino

3 luglio 2017

Cassazione

particolare

tenuità del fatto

Sentenza

Cassazione n.

19932/2017



Giurisprudenza e documenti

## Rimessa alle Sezioni unite la questione sul luogo di deposito della richiesta di riesame delle misure cautelari reali

di Federico Piccichè

Nota a Cass. Pen., Sez. III, Ord. 14 marzo 2017 (dep. 28 aprile



Giurisprudenza e documenti

## La Corte di cassazione e l'assegno divorzile

di Isabella Mariani

Prime riflessioni sulla sentenza n. 11504/2017 della I sezione civile della Cassazione. Il *revirement* in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile: da



Giurisprudenza e documenti

## Contratti bancari e forma scritta ad substantiam

di Azzurra Fodra

Breve commento all'Ordinanza interlocutoria della suprema Corte di cassazione n. 10447 del 2017

6 giugno 2017

2017), n. 20255, Pres.  
Cavallo, Rel.  
Andronio

21 giugno 2017

cassazione

misure cautelari

sentenza n.

20255/2017

mantenimento del  
pregresso tenore di  
vita alla  
autosufficienza dei  
propri mezzi

19 giugno 2017

Corte di

cassazione

divorzio

sentenza

cassazione n.

11504/2017

banche

sentenza

Cassazione n.

10447/17



Giurisprudenza e  
documenti

---

## **La Cassazione ci ripensa: spetta al gip e non al giudice del dibattimento la competenza a decidere sulla richiesta di messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale**

di Federico Piccichè

Nota a Cass. Pen., Sez.

I, Sent. 2 febbraio

2017 (dep. 4 maggio

2017), n. 21324, Pres.

Di Tomassi, Rel.

Talerico

5 giugno 2017

cassazione n.

21324/2017



© 2017 Questione Giustizia - ISSN: 2420-952X

**Questione giustizia** è una pubblicazione online

editata dalla Associazione Magistratura Democratica, codice fiscale 97013890583

direttore editoriale: Renato Rordorf

sede: c/o Associazione Nazionale Magistrati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma

indirizzo di posta elettronica: [\*\*redazione@questionegiustizia.it\*\*](mailto:redazione@questionegiustizia.it)

segretaria di redazione: Fernanda Torres

contatti: 3497805555 - [\*\*fernanda.torres@alice.it\*\*](mailto:fernanda.torres@alice.it)

service provider: Aruba

### **Informativa sulla privacy**

**Questione giustizia on line** è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.